

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5117 del 05/10/2018
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 - CONCESSIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL RIO RIAZZO IN LOC, LE MOLINE IN COMUNE DI FARINI -FRONTE MAPPALE 318 DEL FG- 115 DEL COMUNE DI FARINI AD USO AREA GIARDINO/MANTENIMENTO VERDE - CONCESSIONARIO: ZACCHEO ROBERTO Cod. SISTEB: PC16T0036
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5325 del 05/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 - CONCESSIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL RIO RIAZZO IN LOC, LE MOLINE IN COMUNE DI FARINI -FRONTE MAPPALE 318 DEL FG- 115 DEL COMUNE DI FARINI AD USO AREA GIARDINO/MANTENIMENTO VERDE -**

**CONCESSIONARIO: ZACCHEO ROBERTO Cod. SISTEB: PC16T0036**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzazione n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, n°99 del 30/11/2015 e n° 88 del 28/07/2016 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**VISTA** l'istanza assunta al prot. ARPAE n° 6763 del 28/06/2016 del sig. Zaccheo Roberto (C.F. ZCCRRT40C31F205K), volta all'ottenimento della concessione per l'utilizzo di area demaniale del rio Riazzo in loc. le Moline in di Farini (PC), ad uso mantenimento verde;

**CONSIDERATO** che la domanda è stata presentata entro i termini previsti dall'art.24 della L.R. 22/2015 ed è quindi considerata come regolarizzazione di occupazione di area demaniale;

**VISTI** gli elaborati allegati alla suddetta domanda;

**PRESO ATTO :**

- della nota, assunta al prot. ARPAE n°12022 del 28/09/2017, con la quale l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po, ha trasmesso "nulla osta idraulico" favorevole con prescrizioni;
- che, in corso d'istruttoria è stato richiesto con nota prot. ARPAE n° 13345 in data 29/11/2016 al comune di Farini di evidenziare eventuali elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale e che al riguardo non sono stati segnalati elementi ostativi;

**VERIFICATO** che sul BURER n. 388 in data 28/12/2016 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dalla L.R. N. 7/2004 non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;

**DATO ATTO** che il richiedente:

- in data 16/06/2017 ha versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

- ha dichiarato che l'occupazione dell'area demaniale in oggetto è iniziata il 18/03/2015 per cui è stata versata in data 14/09/2013 la somma di € 503,04, quale importo canoni pregressi anni 2015/2016/2017 con interessi legali e l' annualità 2018, mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – canoni di concessione per l'utilizzo di demanio idrico;
- in data 14/09/2018 ha versato l'importo di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta Regionale – Depositi cauzionali passivi;

**RITENUTO** pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- di rilasciare sino al 31/12/2024 e per quanto di competenza, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, al sig. Zaccheo Roberto (ZCCRRT40C31F205K) la concessione per l'utilizzo di area demaniale del rio Riazzo, in loc. Le Moline in comune di Farini (fronte mappale 318 del fg. 115), ad uso giardino/mantenimento verde secondo i seguenti elaborati, che vistati dal Responsabile del Servizio si allegano al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale:
  - Planimetria
  - disciplinare
- di stabilire che il canone annuale è fissato in € 126,13, ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, e dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo dell'anno secondo le seguenti modalità:

TRAMITE BANCA (BONIFICO CONTO CORRENTE BANCO POSTA: IBAN PA IT-94-H-07601-02400-001018766103)

OPPURE TRAMITE UFFICIO POSTALE ( BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE N. 1018766103)

per i versamenti dovrà essere obbligatoriamente compilato, nello spazio relativo alla causale quanto segue:

- 1) canone per occupazione aree demanio idrico indicando l'uso (giardino/mantenimento area verde) ed il codice codice SISTEB: PC16T0036
- 2) anno di riferimento del canone di concessione

Il canone annuo di concessione sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT in conformità ai valori definiti con Deliberazione di Giunta come previsto dalla D.G. n. 913/2009;

### **DA' ATTO CHE**

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione , si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 dalla LR 24/2009;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po" per quanto di competenza.

**La Responsabile della SAC**

**Dott.ssa Adalgisa Torselli**  
documento firmato digitalmente)

## DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proc. PC16T0036 a favore del sig. ZACCHEO ROBERTO (CF : ZCCRRT40C31F205K), residente a Segrate Milano ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

### Art. 1

#### Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale del torrente Riazzo in comune di Farini, identificata catastalmente:

- area non censita al fronte del mappale 318 del fg. 115 del comune di Farini della superficie complessiva di mq. 501 come da planimetria allegata

### Art. 2

#### Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2023.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

### Art. 3

#### Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19 , punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi senza l'assenso dell'autorità concedente;
- Mancato pagamento di due annualità di canone

### Articolo 4

#### Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale pari ad € 126,13;

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31dicembre di ogni anno ,fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR,ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.;

2) A partire dal 2019 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari € 250,00;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, com-

prese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

## **ART. 5** **Varianti e cambi di titolarità**

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

## **Art. 5** **Obblighi e condizioni generali**

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

2) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

-la conservazione dei beni concessi;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (parapetti in legno, tabellazione segnaletica, custodia rimozione di pericoli ecc.).

4) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, così come da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, restando **l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica** espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) Il concessionario non deve apportare alcuna variazione plano-altimetrica all'area concessa, così come individuata negli elaborati grafici agli atti di questa Struttura ed alle planimetrie allegate, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

6) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

7) Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

## **Art. 6** **Prescrizioni di ordine idraulico contenute nella nota dell'Agenzia di Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po ssunta al prot. ARPAE N° 12022 del 28/09/2017**

1. è vietata qualsiasi modifica ed in particolare la costruzione di qualsiasi opera di difesa artificiale delle sponde, sia con materiale pietroso che con piantumazione di alberi e cespugli;


2. il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i., nonché alla L.R. 7/2004 e s.m. e i., in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) del RD 523/1904 il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partite dalla distanza di mt. 4,00

dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda modificata, arretrando conseguentemente;

3. è fatto obbligo al concessionario di lasciare, in ogni momento, libero accesso alla pertinenza idraulica in concessione, al personale del Servizio Area Affluenti Po – ambito di Piacenza;

4. per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. IL CONCESSIONARIO È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.

PLANIKETOLA FOGLIO 115 MPPRLI 475 E 318 N.C.T. N.C.E.U. COGNOME DI FABRINI



Off. Regio Geometri  
della Provincia di Piacenza  
N.° 1978  
G. SERRA  
1978

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**